

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3942/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che fissa un metodo di riferimento per la determinazione del sitosterolo e dello stigmasterolo nel burroil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,considerando che il burroil deve essere marcato e che il burroil marcato deve essere controllato ai sensi del regolamento (CEE) n. 3143/75 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/92<sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 5 e 6,considerando che il burroil può essere marcato e che i prodotti marcati devono essere controllati ai sensi del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/92<sup>(6)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 6;considerando che il burroil deve essere marcato e che il burroil marcato deve essere controllato ai sensi del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/92, in particolare gli articoli 10 e 11;

considerando che uno stretto rispetto dei requisiti di marcatura del burroil è essenziale per prevenire il rischio di impieghi non autorizzati del burro sovvenzionato;

considerando che, tenuto conto dell'importanza della marcatura ai fini del corretto funzionamento di questi regimi, è necessario fissare metodi comuni per individuare tutti i

traccianti richiesti dai regimi stessi da applicare nello stesso modo in tutta la Comunità; che ciò garantirebbe in particolare un equo trattamento di tutti gli operatori che si avvalgono dei suddetti regimi ed eliminerebbe le diverse condizioni di concorrenza che potrebbero risultare dai differenti metodi di analisi nazionali applicati;

considerando che è difficile fissare siffatti metodi di riferimento contemporaneamente per tutti i traccianti; che la fissazione di un metodo di riferimento per la determinazione dello stigmasterolo e del sitosterolo nel burroil costituisce un primo passo in questa direzione;

considerando che le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si applica il metodo d'analisi di riferimento di cui all'allegato quando deve essere determinato il tenore di stigmasterolo contenuto nel burroil ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3143/85, dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 570/88 o rispettivamente dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 429/90. Inoltre si applica il metodo di riferimento se dev'essere determinato il tenore del  $\beta$ -sitosterolo presente nel burroil ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 570/88.

Il burroil è stato marcato correttamente se i risultati ottenuti sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 8 del presente allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1993.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(4) GU n. L 135 del 19. 5. 1992, pag. 5.

(5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(6) GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 28.

(7) GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.